

AFS / SESTO FIORENTINO

ACCORDO SINDACALE INTEGRATIVO DEL CCNL

In data 05/10/2017 tra l'AFS spa/Sesto F.no, (d'ora in avanti AFS) rappresentata dal Direttore Generale (d'ora in avanti DG) dott. Giampaolo IRTINNI affiancato dalla dr.ssa Uliana FREDIANI, quadro aziendale e coordinatore delle farmacie e le rappresentanze sindacali aziendali (d'ora in avanti RSA) nelle persone della dr.ssa Monica PORQUIER, del dr. Marco PALCHETTI e, assistiti dalla sig.ra Chiara LIBERATI e dalla dr.ssa Benedetta MARIANI in rappresentanza della Filcams CGIL, tenuto conto del CCNL, delle particolari situazioni aziendali, dell'organizzazione delle attività lavorative e dei servizi erogati, si conviene e sottoscrive il presente accordo integrativo aziendale di secondo livello (d'ora in avanti ASI).

Art. 01 – Malattia e infortunio

Il comma 7 art.32 CCNL è così modificato:

L'indennità integrativa delle prestazioni economiche corrisposte dall'INPS o dall'INAIL durante il periodo di malattia o infortunio sarà tale da raggiungere:

il 100% della retribuzione globale per i primi 8 mesi

il 50% della retribuzione globale per i successivi 4 mesi

Nel caso di dipendenti colpiti da patologie oncologiche o grave infortunio, saranno concessi su richiesta i permessi retribuiti per terapie curative o riabilitative (di cui al comma 18 art 32 CCNL) a tutti coloro che ne avessero bisogno. Saranno retribuite e cumulabili trimestralmente anche le 10 ore aggiuntive come da comma 19 art.32 CCNL.

Art. 02 – Orario di lavoro.

Ai sensi dell'art. 12bis comma 4 l'Azienda opta per la riduzione strutturale dell'orario di lavoro a 38 ore settimanali mediante il completo utilizzo delle ore di riduzione spettanti; per i dipendenti assunti dal 1 gennaio 2013 le Parti concordano che l'orario è comunque di 38 ore settimanali e che per il reintegro delle ore di riduzione non spettanti le stesse saranno inserite nella banca ore di ciascun di questi lavoratori.

Gli orari di lavoro sono ridefiniti e come di seguito specificati per meglio garantire la maggior efficienza e migliorare a parità di qualità del servizio erogato, la produttività ed il contenimento dei costi.

L'Azienda, per effetto del presente ASI, tiene conto nell'organizzazione del lavoro delle esigenze di conciliazione per i lavoratori e le lavoratrici dipendenti dei tempi di vita e di lavoro.

L'orario di lavoro per ciascuna unità è così articolato:

a) FARMACIE - Gli orari di lavoro delle farmacie saranno fatti salvaguardando il principio dell'equa ripartizione dei turni di lavoro del sabato e della domenica e vengono divisi in tre tipi :

a') Orari della Farmacia Comunale N° 1 (Centrale), che comprende le notti, le domeniche e le festività in base ai turni prestabiliti dell'anno in base alle specifiche ordinanze del Sindaco.

a'') Orari della Farmacia Comunale N° 6, all'interno del CCI Esselunga, della Farmacia Comunale N° 8, all'interno del CCI Centro*Sesto, dalle 09 alle 20.00 di tutti i giorni feriali dell'anno (compresi lunedì mattina e sabato tutto il giorno), le domeniche ed i festivi per alcuni periodi dell'anno in base alle specifiche ordinanze del Sindaco e degli orari di apertura domenicale e festivo stabiliti nei rispettivi Centri Commerciali all'interno dei quali sono allocate le farmacie.

a''') Orari delle altre Farmacie (Periferiche), con apertura fissata dall'Ordinanza del Sindaco, comprendente anche il sabato mattina.

b) AMMINISTRAZIONE – L'orario di lavoro è articolato su cinque giorni settimanali con esclusione del sabato.

c) CENTRALINO: L'orario di lavoro è articolato su sei giorni settimanali sabato incluso, a copertura dell'intero orario del servizio (dalle 07,00 alle 20,00 dal lunedì al venerdì e dalle 07 alle 13,00 il sabato) con turnazione dell'orario di lavoro tra il personale addetto. Il prefestivo è analogo al sabato.

Il direttore della farmacia organizzerà, in particolare in occasione di cambi d'orario fra lavoratori e/o a causa di assenze, l'orario mensile salvaguardando il numero delle presenze previste ed il principio dell'equa ripartizione dei turni. Il DG autorizzerà definitivamente la riorganizzazione dell'orario, compatibilmente con le esigenze complessive del servizio ed aziendali.

Per le altre unità tale compito spetta al DG o a suo delegato.

La sostituzione del proprio turno a causa di un'assenza, qualunque ne sia la natura, non genera alcun diritto di recupero per il lavoratore assente, derivante dal turno non fatto per l'assenza.

In caso di chiusure della farmacia per ferie, ristrutturazioni o riduzioni dell'orario di apertura al pubblico il personale, se non è in ferie in quello stesso periodo, resta a disposizione della Direzione aziendale, direttore compreso. Resta inteso che la responsabilità di direzione della farmacia è del Direttore della farmacia di destinazione.

Nulla cambia per quanto attiene la retribuzione oraria.

In merito all'eventuale riduzione di orario d'apertura derivante da ordinanze del Sindaco il personale delle periferiche avrà garantito quanto previsto in materia di sabato e domenica lavorativi. In occasione della programmazione delle ferie e in base alla volontarietà del singolo lavoratore potrà essere possibile impegnare questo personale nel lavoro del sabato pomeridiano e della domenica o festivo.

Art. 03 Orari della Farmacia Comunale N° 1 (Centrale).

a) L'orario si articola in conformità con le necessità di copertura dei turni giornalieri.

b) Il turno lavorativo notturno, di norma prevede una sola notte per farmacista, e due notti consecutive in concomitanza con le domeniche e festivi con cadenza ciclica e regolare.

c) I farmacisti collaboratori potranno essere impiegati per emergenze (comprese notti, compatibilmente con la disponibilità a svolgere lavoro notturno, e turni domenicali e/o festivi) anche nelle altre farmacie.

d) Il direttore è inserito nel turno di lavoro domenicale e, solo in casi eccezionali, nel turno notturno.

e) I coadiutori addetti alla vendita prevalente della dermocosmesi, possono essere inseriti nei turni domenicali fruendo del relativo riposo compensativo. Per garantire loro, per equità, turni di lavoro del sabato liberi, potranno essere sostituiti nello schema orario da altre unità lavorative. Il direttore della farmacia dovrà assicurare il presidio del reparto di dermocosmesi.

f) I coadiutori non addetti alla vendita e i magazzinieri di norma non sono inseriti nel turno domenicale ad eccezione del periodo dal 15/10 al 15/01 dell'anno successivo, tenuto conto del principio dell'equa ripartizione, in cui sono a disposizione per l'organizzazione dei turni domenicali e festivi e per l'organizzazione degli inventari.

Art. 04 - Orari delle Farmacie: Comunale N° 6 (CCI Esselunga) e Comunale N° 8 (CCI Centro*Sesto)

a) Il personale in servizio presso queste farmacie

I. Effettua turni di lavoro con orari misti sia spezzati che continuati;

II. I riposi compensativi settimanali dovranno essere equamente distribuiti nei sei giorni lavorativi.

b) I farmacisti collaboratori potranno essere impiegati per emergenze (comprese notti, compatibilmente con la disponibilità a svolgere lavoro notturno, e turni domenicali e/o festivi) in tutte le farmacie.

c) I coadiutori addetti alla vendita prevalente della dermocosmesi osservano di norma l'orario spezzato sabato compreso, possono essere inseriti nei turni domenicali fruendo del relativo riposo compensativo. Per garantire loro, per equità, turni di lavoro del sabato liberi, potranno essere sostituiti nello schema orario da altre unità lavorative. Il direttore della farmacia dovrà assicurare il presidio del reparto di dermocosmesi.

d) Per garantire l'eventuale apertura prevista per la domenica o per i giorni festivi l'orario sarà fatto anche con l'utilizzo del personale delle altre farmacie salvaguardando il principio del livello del servizio, dell'economicità e dell'equa ripartizione dei turni di lavoro di tutto il personale aziendale;

e) L'orario di lavoro domenicale verrà programmato di norma semestralmente (giugno e dicembre di ogni anno) e comunicato ai lavoratori, con la possibilità di effettuare modifiche o spostamenti a seguito di richieste dei lavoratori o di necessità aziendali previa approvazione delle modifiche da parte della Direzione. Restando inteso che le aperture domenicali e gli orari conseguenti di lavoro domenicale e/o festivo devono tener conto delle aperture decise dalle proprietà dei Centri Commerciali ove sono presenti le farmacie comunali N° 6 e N° 8.

f) Le sostituzioni e gli appoggi necessari alle e dalle altre farmacie vengono programmati dalla Direzione aziendale in funzione delle necessità organizzative, della produttività e dell'incidenza sui costi.

Art. 05 - Orari delle Farmacie "periferiche".

a) Il personale in servizio presso queste Farmacie:

I. Effettua turni di lavoro con orario di otto ore spezzate e di quattro ore continue per il sabato mattina o per le mezze giornate per sei giorni la settimana con esclusione del sabato pomeriggio e della domenica, salvo il caso in cui ne è previsto l'utilizzo per la turnazione in altre farmacie

II. Nel caso in cui l'orario di apertura al pubblico è continuato l'orario di lavoro diventa analogo a quello delle farmacie N° 6 ed 8

III. I riposi compensativi settimanali dovranno essere equamente distribuiti nei sei giorni lavorativi.

b) I farmacisti collaboratori potranno essere impiegati per le notti in caso di emergenza e compatibilmente con la disponibilità a svolgere lavoro notturno e per i turni domenicali e/o festivi anche nelle altre farmacie.

Art. 06 - Riposo settimanale, maggiorazioni e festività.

Qualora nella giornata di domenica e/o festività la farmacia sia aperta al pubblico, il riposo compensativo dovrà essere goduto non oltre il settimo giorno successivo alla domenica lavorativa oppure, anticipatamente, non oltre i sei giorni antecedenti la stessa domenica.

Art. 07 - Flessibilità.

Il limite delle 16 settimane previsto per gli orari disomogenei di cui all'art 12 punto 4) del CCNL è abrogato.

La flessibilità dovrà rimanere di norma all'interno del limite minimo di 34 e massimo di 44 ore settimanali, fatti salvi gli schemi orari preventivamente condivisi e le eccezioni derivanti da assenze improvvise.

Il punto 6 dell'art 12 è così modificato e sostituito:

“6. L'orario di lavoro è quello ricavato dall'orario mensile inviato dalla Direzione. Inoltre:

- A. non potranno essere frazionati orari di lavoro giornalieri inferiori a quattro ore;
- B. le prestazioni di lavoro eccedenti l'orario settimanale che superano il tetto massimo previsto di 44 ore, fino alla 46^a saranno inserite nella banca ore del lavoratore interessato e saranno recuperabili a scelta dello stesso lavoratore, con esclusione del sabato e dei giorni festivi, nelle settimane successive;
- C. In occasione di periodi in cui si verifica un numero consistente di assenze, ovvero non è possibile garantire diversamente il livello minimo di presenze nei reparti interessati e non è possibile organizzare le attività ed il lavoro diversamente, in via del tutto eccezionale e con riferimento all'orario di lavoro previsto per il lavoratore assente:

D. L'intervallo massimo giornaliero in caso di orario frazionato potrà superare le tre ore

b) a. l'orario di lavoro giornaliero potrà superare le 10 ore.

Le RSU saranno informate periodicamente e dove possibile preventivamente delle circostanze in cui la Direzione intenda ricorrere all'utilizzo di orari giornalieri che abbiano tali caratteristiche.”

Cambi turno d'orario di lavoro: i cambi orario non dovranno creare problemi organizzativi all'orario dell'unità operativa, dovranno essere di norma alla pari e non dovranno generare ore di lavoro in più o in meno per nessuno dei lavoratori coinvolto nel cambio e dovranno essere subordinati all'assenso del Direttore della farmacia e della Direzione.

Saranno possibili solo in casi eccezionali, e dovranno comunque essere accordati dal direttore della farmacia.

La Direzione aziendale deve sempre essere avvisata preventivamente nel più breve tempo possibile della necessità del cambio.

L'orario di lavoro deve mantenere rispettati i criteri di equità e ciclicità che questo accordo prevede

Il calcolo delle ore non lavorate per assenza dovuta a malattia, ferie o altro motivo giustificato saranno calcolate utilizzando il fattore 6,33 (38 ore/6 giorni), con esclusione del reparto dell'amministrazione dove il fattore è 7,6 (38 ore/5 giorni); ovvero il giorno di assenza vale 6,33 o 7,6 ore per l'amministrazione, qualunque fosse l'orario previsto.

Art. 08 - Personale con contratto a tempo determinato.

Ai sensi dell'art. 5 comma 3 del D.Lgs 368/2001 e s.m.i., i periodi di intervallo tra un'assunzione e l'altra a tempo determinato sono ridotti a sette giorni di calendario, indipendentemente dalla durata del precedente contratto.

Il personale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato è a disposizione della Direzione aziendale che provvede ad organizzarne l'orario di lavoro secondo quanto regolato dal CCNL e dal presente ASI.

Art. 09 – Ferie

Il giorno del Santo Patrono viene considerato lavorativo a tutti gli effetti, per le farmacie che saranno tutte aperte e per l'amministrazione che sarà in servizio.

Il personale di questi reparti maturerà un giorno di ferie in più a compensazione del festivo non goduto. Le ore lavorate nel giorno del Santo Patrono saranno retribuite con il compenso ordinario, senza alcuna maggiorazione.

Il reparto del centralino non sarà in servizio, quindi il personale addetto fruirà del normale riposo festivo senza maturare il giorno di ferie aggiuntivo.

Le ferie sono così regolamentate:

a) Nel caso in cui il lavoratore lasciasse l'Azienda per pensionamento, dimissioni o per qualunque altro motivo, le ferie maturate ed eventualmente non ancora usufruite o, viceversa, usufruite e non ancora maturate alla data di tale evento, verranno conguagliate con le competenze spettanti.

b) L'Azienda programma le ferie annuali nel periodo maggio / dicembre compresi. In tale periodo dovrà essere goduto il 75% delle ferie maturate nell'anno.

c) Nel periodo giugno settembre è possibile chiedere tre settimane continuative purché la prima o la terza non siano nei mesi di luglio e agosto;

d) Nei seguenti periodi: dal 15/01 al 30/05 e dal 01/10 al 01/12 i giorni di ferie richiesti possono essere in numero superiore al 75%;

e) La distribuzione delle ferie dovrà essere concordata con la Direzione aziendale previo assenso del Direttore della farmacia dove il lavoratore ha sede prevalente. La Direzione tenuto conto delle richieste e delle esigenze del servizio redigerà il piano ferie.

f) La richiesta delle ferie deve essere presentata per ogni anno entro il 31/03. La richiesta sarà legittima solo se sarà rispettata detta scadenza. La Direzione elabora il piano ferie che trasmetterà ai lavoratori entro il 30/04; entrambe le scadenze non sono derogabili.

g) La Direzione al termine della programmazione renderà disponibile uno schema riferito al periodo gennaio / aprile entro cui saranno programmate le ferie residue.

Art 10 - Affollamento e criteri di preferenza

a) In circostanza di sovrapposizione di periodi tra diversi lavoratori, sovrapposizione che potrebbe comportare particolari problemi per la gestione del servizio, la Direzione richiederà una preventiva modifica delle stesse ai lavoratori interessati, tenendo comunque conto del periodo da loro richiesto.

b) In caso di persistente richiesta degli stessi la Direzione, tenuto conto delle ferie già fruiti, delle eventuali priorità acquisite e con particolare riferimento all'andamento del lavoro, alla economicità della scelta, alla chiusura eventuale delle farmacie interessate e alle eventuali assunzioni straordinarie di personale che la scelta comporta, deciderà a quale/i lavoratore/i garantire il maggior numero di giorni tra quelli richiesti.

c) In occasione di ponti e in periodi in cui si susseguono festività e domeniche sono possibili giorni di ferie solo in casi eccezionali e comunque vale quanto previsto al precedente punto b) di questo stesso articolo;

d) Il/i lavoratore/i sacrificato/i maturerà/anno un diritto di scelta primaria per l'anno successivo pari al numero di giorni ai quali nella circostanza ha/hanno dovuto rinunciare, rispetto alla propria richiesta.

e) Per il personale che partecipa quale membro di commissioni di vario genere ad attività istituzionali verrà riconosciuto un permesso di lavoro retribuito di tante ore quante ne prevedeva l'orario di lavoro previsto per quel giorno, se l'attività svolta nella commissione non viene in al-

cun modo retribuita. In caso contrario il lavoratore potrà svolgere tale attività compatibilmente con il CCNL, solo in ore non retribuite.

Art. 11 – Assenze e permessi retribuiti

Per il principio di solidarietà, i lavoratori assunti in data antecedente al 31/12/2012, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, devolvono 0,5 ora a testa dei permessi residui dell'anno precedente o, a scelta del lavoratore, dalla banca ore per dare la possibilità ai lavoratori assunti in data posteriore con contratto di lavoro a tempo indeterminato (che da art. 16 CCNL non hanno ore di permesso retribuito) di fruire delle medesime ore annue di permesso retribuito.

Il differenziale di ore per far tornare il conteggio delle 11,5 ore per ciascuno degli assunti dopo il 31/12/2012 e con contratto di lavoro a tempo indeterminato, sono a carico dell'Azienda.

Al comma 6 dell'art. 16 del CCNL è aggiunta la seguente previsione:

1. Le suddette ore di permesso potranno essere fruite in pacchetti orari pari al 50% massimo dell'orario di lavoro previsto nella giornata di fruizione, non daranno luogo a sostituzione di personale, né potranno essere fruite insieme a giorni di ferie o ad ore prese a recupero.
2. Per le farmacie il cui organico è rappresentato dal solo Direttore si dà la possibilità di fruire delle ore di permesso insieme ad eventuali ore prese a recupero, entro il limite complessivo del 50% dell'orario di lavoro previsto nella giornata di fruizione.
3. In caso di sovrapposizione nella stessa farmacia di richiesta di ore di permesso il Direttore della farmacia deciderà in base alla motivazione dell'urgenza, che dovrà in questo caso essere dichiarata, se e a chi accordare il permesso.
4. Le parti verificheranno al termine dell'anno solare i conteggi del monte ore di permessi fruiti e di quelli residui. E valuteranno eventuali correttivi.

Per "giorni lavorativi" di cui al comma 11 dell'art. 16 si intendono quelli indicati nell'orario di lavoro previsto per quel lavoratore al momento in cui l'Azienda è informata dell'evento luttuoso.

Art. 12- Mensa

I lavoratori che svolgono orario spezzato potranno usufruire del servizio di mensa solo nei giorni in cui svolgono tale orario. L'AFS ha sottoscritto una convenzione con alcuni locali della città presso i quali sono spendibili i buoni mensa. Tale elenco è consultabile presso la Segreteria aziendale.

Il buono mensa vale € 5,20 (cinque/20) e dopo l'utilizzo deve:

- a) essere controfirmato dal lavoratore;
- b) riportare la data di utilizzo.

Mancando uno di questi elementi il buono è nullo.

I buoni sono ritirabili presso la segreteria aziendale.

Dopo aver consumato il pasto il lavoratore deve conservare lo scontrino, controfirmarlo e consegnarlo in segreteria

I buoni nulli o non collegati ai relativi scontrini perché non pervenuti comportano automaticamente l'addebito, nella busta paga del mese successivo, del relativo importo.

Art. 13 - ECM e formazione

I lavoratori sono autorizzati dall' Azienda ad utilizzare le attrezzature della farmacia per svolgere la FAD nel luogo di lavoro al di fuori del loro orario. Come da CCNL, l'acquisizione dei crediti annui indispensabili verrà compensata con la retribuzione di 6 ore. Per gli ECM organizzati dall'azienda nella propria o in altre sedi, le ore di frequenza sono considerate lavorative ordinarie. Per i corsi non ECM (ad esempio presentazione nuovi prodotti, corsi commerciali) di cui l'azienda promuova l'organizzazione o comunque approvi preventivamente la partecipazione, vale la medesima regola.

Art.14 – Inventario

Le prestazioni inventariali annuali saranno retribuite come ore straordinarie se festive e analogamente a quanto previsto all'Art.5 comma B) se le ore lavorate superano le 44.

Art. 15 - Sconto sugli acquisti dei dipendenti.

a) L'AFS riconosce sugli acquisti fatti dai dipendenti nelle farmacie aziendali uno sconto del 20% sul prezzo al pubblico purché non si tratti di farmaci di fascia A, B e C esclusi gli OTC.

b) L'importo complessivo annuo in prezzo al pubblico degli acquisti non deve superare € 1.000,00. (mille) in prezzo al pubblico.

c) Gli acquisti devono essere personali e non sono cumulabili nel tempo, per cui ogni 31/12 la cifra disponibile si azzera e il residuo eventuale non può essere ceduto ad altro lavoratore.

d) Il lavoratore sceglie una farmacia di riferimento, di norma quella dove presta servizio per la maggior parte del proprio orario di lavoro, per gli SMC la Farmacia Comunale N° 1 (Centrale), dove viene tenuta una scheda contabile utilizzando l'apposito programma predisposto nei pc delle farmacie.

e) Il Direttore della farmacia di riferimento ogni fine anno redige una relazione contabile relativa ai lavoratori che hanno utilizzato lo sconto presso la farmacia e la trasmette firmata alla Direzione.

Il Direttore della farmacia di riferimento è responsabile della corretta applicazione delle modalità previste in questo articolo.

Art. 16 - Maternità, paternità e adozione

Le parti convengono che:

a) il part time post maternità sia un'importante strumento di conciliazione tempi di vita/tempi di lavoro come da art.8 bis CCNL.

b) In caso di nascita/adozione di un figlio, l'azienda riconosce al/alla lavoratore/trice un buono acquisto di euro 250 da spendersi presso le farmacie aziendali

c) laddove l'organizzazione del lavoro lo consenta, la programmazione degli orari possa tener conto di eventuali carichi familiari e di cura.

Art.17 – Premio di Produzione

Le parti convengono che entro il 30/11/2017 si dovrà sottoscrivere il nuovo premio di produzione che dovrà:

- a) avere regole applicabili e periodicamente di comune accordo rivedibili, che consentano un calcolo valido per l'intero periodo di durata del presente accordo
- b) essere erogato compatibilmente con gli equilibri di bilancio
- c) premiare professionalità e produttività misurabili e riferibili alle singole farmacie
- d) dovrà, oltre ad una parte uguale per tutti comporsi, di tre indici :
 1. crescita del fatturato
 2. paniere di prodotti concordati su cui si valuterà l'incremento generato
 3. professionalità
- e) per l'amministrazione e per il centralino essere erogato con riferimento a valori ricavati dalla media dei valori indicati al precedente punto c)

Art. 18 - Durata e verifiche.

Tenuto conto che le parti non hanno potuto sottoscrivere questo accordo definitivo prima della data odierna, il precedente integrativo è stato di fatto prorogato, con il consenso delle parti, fino alla data di decorrenza dei questo ASI.


Il presente accordo, è stato ratificato a maggioranza da parte dell'Assemblea dei lavoratori e dell'Amministratore Unico dell'AFS spa, decorre dal 01/10/2017 e scade il 30/09/2020.

In ipotesi di rinnovo dell'attuale CCNL, le parti si impegnano ad aprire un confronto per verificarne la coerenza con gli istituti previsti nel nuovo CCNL.

Ogni dodici mesi le parti si incontrano per verificarne il buon andamento.

PER L'AFS/SESTO F.no

Dr. GIAMPAOLO IRTINNI




Dr.ssa ULIANA FREDIANI



PER LE OOSS AZIENDALI :

Dr.ssa MONICA PORQUIER




Dr. MARCO PALCHETTI



PER LA FILCAMS CGIL

sig.ra CHIARA LIBÉRATI



dr.ssa BENEDETTA MARIANI

